



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF134

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	COMPLIANCE PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO DEL 2016
RIFERIMENTI	PROVV. DEL 12/07/2019 - PROVV. DEL 21/12/2017 – DIR. 2014/107/UE
CIRCOLARE DEL	18/07/2019

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate aveva già proceduto ad inviare le prime comunicazioni di anomalie derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e le informazioni rilasciate dal contribuente nell'ambito del quadro RW per l'anno 2016 (Prov. 21/12/2017).

Adesso l'Agenzia procede ad inviare una seconda tranches di comunicazioni (Prov. 12/07/2019) basate su nuovi criteri selettivi i nuovi dati pervenuti da paesi terzi successivamente all'invio della prima tranches.

Il contribuente che riceve la comunicazione potrà, alternativamente:

- avvalersi del ravvedimento operoso per sanare le eventuali violazioni commesse
- o comunicare situazioni ed eventi che abbiano giustificato l'omessa indicazione a quadro RW.

Nell'ambito della propria attività di compliance, l'Agenzia Entrate aveva già proceduto ad un primo invio delle comunicazioni relative alle anomalie riscontrate in relazione al **quadro RW** presentato dai contribuenti nel 2017, per il **periodo d'imposta 2016** (Prov. 21/12/2017).

Adesso l'Agenzia procede ad un nuovo invio (Prov. 12/07/2019), giustificato dal fatto che:

- ➔ vengono considerate **segnalazioni dei paesi terzi** pervenute **successivamente rispetto alla prima tranches di invio** i contribuenti
- ➔ le comunicazioni sono basate su **"nuovi criteri selettivi"**.



Nota: le lettere di compliance sono rivolte a quei contribuenti per i quali

- dopo l'analisi dei dati ricevuti da parte delle amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il **Common reporting standard (Crs)**
- sono **emerse possibili anomalie dichiarative per l'anno d'imposta 2016**.

LO "SCAMBIO AUTOMATICO" DI INFORMAZIONI PREVISTO DALLA DAC2

L'iniziativa trova la sua origine nell'**art. 8, par. 3-bis, della DAC2** (Dir. 2011/16/UE, come modificata dalla Dir. 2014/107/UE) la quale prevede:

- a partire **dal 1° gennaio 2016**
- l'**obbligo di scambio automatico** (non più su richiesta, come in precedenza) **di informazioni** da parte di **tutti i paesi UE** relative ai residenti in altri Paesi Ue in relazione ai "conti finanziari" di cui siano titolari.

Un analogo scambio automatico può operare anche a livello extraUE, sulla scorta di specifici accordi bilaterali intervenuti (indipendentemente che si tratti di accordi specifici o derivino da apposita integrazione della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni).



Nota: sono numerosi i paesi extraUE che hanno aderito a tale accordo, al fine di evitare le relative conseguenze, essendo inclusi in una nuova black list a livello internazionale (Svizzera, San Marino, Dubai, ecc.). Tuttavia in numerosi casi tale obbligo ha avuto una decorrenza differenziata (es: Svizzera); in tal caso le prime comunicazioni di anomalia potranno pervenire solo per periodi successivi al 2016.

COMMON REPORTING STANDARD – DATI SCAMBIATI		
SOGGETTIVO	✓ dati identificativi dei titolari di conto (nel caso di enti o società, anche gli identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo – cd. "titolari effettivi")	
OGGETTIVO	✓ identificativo del conto	✓ importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, pagati o accreditati
	✓ nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione	
	✓ saldo o valore del conto	✓ introiti totali lordi derivanti dalla vendita/riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Nuovi criteri: i “nuovi” criteri selettivi adottati nell’ambito della seconda tranche di invii delle comunicazioni:

- mirano ad **escludere** le posizioni le quali, si presume, non sono tenute all’adempimento dichiarativo (es: il saldo di tutti i C/C esteri il saldo è sempre stato \leq € 15.000)
- o per le quali **l’irregolarità ha carattere “meramente formale”** (il Provvedimento non definisce tale concetto; in generale si ci si riferisce a violazioni non sanzionabili ai sensi dello statuto del contribuente, ma nel caso di violazioni al quadro RW questi risultano difficilmente individuabili).



ATTENZIONE- la comunicazione non riguarda gli “investimenti patrimoniali” (in quanto è esulano dallo scambio di informazioni automatico di cui alla Direttiva DAC2).

I DATI DELLA COMUNICAZIONE

Le anomalie riscontrate dall’Agenzia derivano dal confronto tra:

- ➔ il **mod. REDDITI 2017**;
- ➔ i **dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere** di cui al citato scambio automatico.

Le informazioni inviate dall’Agenzia sono

a)	codice fiscale, cognome e nome del contribuente
b)	numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
c)	codice atto
d)	anomalia riscontrata (obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera)
e)	possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
f)	istruzioni su come regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso
g)	invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso di informazioni inesatte o di obblighi dichiarativi assolti tramite intermediario residente
h)	modalità per richiedere ulteriori informazioni alla Dp più vicina.

RICHIESTA DI SEGNALAZIONI E INFORMAZIONI

Come per tutte le segnalazioni di compliance, anche in questo caso il contribuente può (personalmente abilitato):

- richiedere informazioni
- segnalare all’Agenzia Entrate (tramite Civis) eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione in oggetto.

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ERRORI/OMISSIONI

I contribuenti possono regolarizzare la propria posizione:

- **presentando un mod. REDDITI 2017 PF integrativo** nel quale compilare correttamente il quadro RW inserendo le attività finanziarie detenute all’estero e ricomprendere gli eventuali redditi percepiti in relazione alle predette attività estere nei relativi quadri del modello;
- **versare le maggiori imposte dovute**, i relativi interessi e la sanzione ridotta, con il mod. F24 nel quale va riportato il codice atto indicato nella comunicazione.

SANZIONI PER IL MONITORAGGIO

- in **generale**: dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato
- **Stati Black list**: dal 6% al 30% dell’importo non dichiarato per le attività finanziarie/patrimoniali in **Paesi a fiscalità privilegiata** (cd. “black list”) di cui ai **DM 4/5/99** e **DM 21/11/2001** (vigenti all’epoca).

In caso di omessa compilazione del quadro RW, la sanzione (CM 12/2016):

- va commisurata al valore al termine del periodo di detenzione di ciascun periodo (col. 8 quadro RW; nel caso di C/C detenuti in paesi black list; a tal fine non rileva la col. 9 riferita al valore massimo del C/C)
- ponderata per i giorni di possesso.

Considerato che si tratta del mod. Redditi 2017 è prevista la seguente possibilità di ravvedersi.

RAVVEDIMENTO QUADRO RW	
Entro il 2/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1/7 del 3% degli importi non dichiarati se detenute in paesi non black list ▪ 1/7 del 6% degli importi non dichiarati se detenute in paesi black list
RAVVEDIMENTO REDDITI OMESSI	
Entro il 2/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1/7 del 120% se attività detenuta in paesi non black list ▪ 1/7 del 180% se attività detenuta in paesi black list

Paesi black list: di seguito la lista dei paesi da considerare black list ai fini del quadro RW nel periodo 2016 (con indicazione della lista in cui risulta incluso il paese).

Paese	DM 21/11/2001	DM 4/05/1999
Alderney (Isole del Canale)	Art. 1	SI
Andorra	Art. 1	SI
Angola	(3)	
Anguilla	Art. 1	SI
Antigua	(3)	SI
Antille Olandese	Art. 1	SI
Aruba	Art. 1	SI
Bahamas	Art. 1	SI
Bahrein	Art. 2	SI
Barbados	Art. 1	SI
Barbuda	Art. 1	SI
Belize	Art. 1	SI
Bermuda	Art. 1	SI
Brunei	Art. 1	SI
Cipro	(1)	SI(1)
Corea del Sud	(1)	
Costa Rica	(3)	SI
Dominica	(3)	SI
Ecuador	(3)	SI
Emirati Arabi Uniti	Art. 2	SI
Filippine	Art. 1	SI
Giamaica	(3)	
Gibilterra	Art. 1	SI
Gibuti (ex Afar e Isas)	Art. 1	SI
Grenada	Art. 1	SI
Guatemala	Art. 1	
Guernsey (Isole del Canale)	Art. 1	SI
Herm (Isole del Canale)	Art. 1	
Hong Kong	(4)	SI
Isola di Man	Art. 1	SI
Isole Cayman	Art. 1	SI
Isole Cook	Art. 1	SI
Isole Marshall	Art. 1	SI
Isole Turks e Caicos	Art. 1	
Isole Vergini britanniche	Art. 1	SI
Isole Vergini statunitensi	Art. 1	
Jersey (Isole del Canale)	Art. 1	SI

Paese	DM 21/11/2001	DM 4/05/1999
Kenia	(***)	
Kiribati (Ex isole Gilbert)	Art. 1	
Libano	Art. 1	SI
Liberia	Art. 1	SI
Liechtenstein	Art. 1	SI
Lussemburgo	(2)	
Macao	Art. 1	SI
Maldiva	Art. 1	SI
Malesia	Art. 1	SI
Malta	(3)	SI
Mauritius	(3)	SI
Monaco	Art. 2	SI
Montserrat	Art. 1	SI
Nauru	Art. 1	SI
Niue	Art. 1	SI
Nuova Caledonia	Art. 1	
Oman	Art. 1	SI
Panama	(3)	SI
Polinesia francese	Art. 1	SI
Portorico	(3)	
Saint Kitts e Nevis	Art. 1	SI
Saint Lucia	Art. 1	SI
Saint Vincent e Grenadine	Art. 1	SI
Salomone	Art. 1	
Samoa	Art. 1	SI
San Marino (Repubblica di San Marino)		(5)
Sant'Elena	Art. 1	
Sark (Isole del Canale)	Art. 1	SI
Seychelles	Art. 1	SI
Singapore	Art. 1	SI
Svizzera	(3)	SI
Taiwan (Chunghua MinKuo)		SI
Tonga	Art. 1	SI
Turks e Caicos (Turk and Caicos Islands)		SI
Tuvalu (ex Isole Ellice)	Art. 1	SI
Uruguay	(3)	SI
Vanuatu	Art. 1	SI

(1) Paese espunto dal D.M. 27.07.2010; (2) Paese eliminato dal 23.12.2014 ad opera del DM 16.12.14; (3) Paese espunto dal D.M. 30.3.2015; (4) Paese espunto dal D.M. 18.11.2015; (5) Paese espunto dal D.M. 12.02.2014